

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSOLENGO E _____
PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALL'ARCHIVIO
ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE.

Premesso che il Comune di Bussolengo:

- è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, promuovendo procedure per l'accesso on-line e per la fruibilità dei servizi connessi;
- intende porre in atto, nell'intento di favorire l'attività delle altre pubbliche amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi, un progetto che consenta loro, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività di pubblica utilità cui sono preposti, l'accesso on-line con protocollo d'accesso riservato, differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Bussolengo;

Visti:

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - *Nuovo Regolamento Anagrafico*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63 e il D.P.C.M. 05/05/1994 in tema di collegamenti telematici;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, ed in particolare il comma 5 dell'articolo 2, il quale recita: *"i comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici"*;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare l'art. 12, comma 1, il quale dispone che: *"Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale"*;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* il quale contiene disposizioni dirette alla semplificazione della documentazione amministrativa, e in particolare:
 - l'art. 43, relativo agli accertamenti d'ufficio, il quale, al comma 4, prevede che *"Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;
 - gli artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - l'art. 71, in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (nel seguito anche Codice della Privacy);
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* (d'ora in avanti CAD), così come modificato e integrato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e in particolare gli artt. 50,52 e 58, disciplinanti rispettivamente, la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, l'accesso telematico e riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni e la modalità della fruibilità del dato;
- la Legge n. 28 gennaio 2009, n. 2 che converte in legge il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- le *“Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni – art.58, comma 2 del CAD”*, pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011;
- la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 aprile 2011, recante *“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”*;
- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. *“Legge di stabilità 2012”* che all’art. 15 apporta modifiche al D.P.R. 445/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10 luglio 2012 che approva il presente schema tipo di convenzione e tutti i suoi allegati;
- l’istanza presentata in data _____ pervenuta il _____ prot. n. _____ con la quale _____ ha richiesto di aderire alla convenzione che consente l’accesso alla banca dati della popolazione residente nel Comune di Bussolengo, essenziale per lo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: _____, specificando gli adempimenti normativi, le finalità istituzionali perseguite e i motivi che titolano l’accesso ai dati da parte del richiedente.

Dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento, si conviene e stipula la seguente convenzione, finalizzata a consentire la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso del Comune di Bussolengo.

TRA

il COMUNE DI BUSSOLENGO (di seguito per brevità denominato COMUNE), (C.F. 00268250230) con sede in Piazza XXVI Aprile n. 21, rappresentato dall’Arch. Leonardo Biasi, nato a Povegliano Veronese (VR) il 24 gennaio 1960, che interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente;

E

la Pubblica Amministrazione/Ente/Gestore o esercente di pubblico servizio (di seguito per brevità denominato FRUITORE), (C.F. _____) denominato _____ con sede in _____, rappresentato dal Sig. _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Aspetti generali e premesse

La presente convenzione, redatta secondo le linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011, disciplina le modalità di collegamento alla banca dati, appositamente replicata su server dedicato, della popolazione residente nel Comune di Bussolengo, al fine di acquisire da parte dei soggetti indicati all’art. 2, commi 2 e 4, del CAD i dati anagrafici necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, così come previsto dalle norme citate in premessa e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di attuare il progetto di accesso ai dati della popolazione residente nel Comune di Bussolengo per ricerche correlate all'attività di pubblica utilità cui è preposto il FRUITORE, nel rispetto delle misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy.
2. L'iniziativa è coerente con le linee programmatiche relative all'attività amministrativa del COMUNE: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.
3. Il progetto offre la possibilità di consultazione e stampa on-line dei dati anagrafici, in modo segmentato al fine di rendere consultabili dall'incaricato, in relazione al bacino di utenza del FRUITORE, esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità perseguite, nel limite del profilo di accesso autorizzato, il quale è specificato in dettaglio nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo tra le parti.
4. Le finalità principali del progetto, in conformità alle linee programmatiche sopra enunciate, sono le seguenti:
 - rendere più agevole per il FRUITORE l'accesso ai dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi;
 - consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;
 - ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del COMUNE a favore del FRUITORE, anche nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

Art. 3 – Nomina a Responsabile e utilizzo dei dati

Il FRUITORE - il quale dichiara di essere dotato di una struttura in grado di assicurare al COMUNE, titolare dei dati di cui al precedente art. 2, l'esperienza, la capacità e l'affidabilità necessarie a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, come previsto dall'art. 29, comma 2 del Codice della Privacy - con la sottoscrizione della presente convenzione e fino alla cessazione della stessa – assume, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy, la nomina a Responsabile dei trattamenti dei dati oggetto della presente convenzione.

Quale Responsabile al trattamento il FRUITORE si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal COMUNE esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- a non richiedere al COMUNE controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite l'accesso on-line alla banca dati anagrafici;
- procedere al trattamento dei dati personali, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, formalmente designati, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- garantire che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o a soggetti che siano stati designati formalmente dal FRUITORE quali incaricati del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, e i cui nominativi dovranno essere comunicati al COMUNE prima dell'avvio del servizio;

- cancellare i dati ricevuti non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati alla consultazione sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo, secondo le prescrizioni e informazioni impartite nell'Allegato Tecnico;
- garantire l'adozione al proprio interno di regole e procedure che assicurino l'identificazione univoca del singolo utente in capo a persona fisica;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on-line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- comunicare tempestivamente al COMUNE :
 - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato dei soggetti designati alla consultazione on-line (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - ogni modificazione tecnica o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate o la loro perdita di efficacia;
 - ogni innovazione normativa o organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il COMUNE si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative o organizzative intervenute.

Il FRUITORE dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del COMUNE o da parte del Garante per la Privacy, così come previsti dal Codice della privacy, per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del FRUITORE dove viene utilizzato il servizio, lo stesso si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione

Art. 4 - Modalità di accesso

Il FRUITORE è autorizzato, per espletamento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere all'archivio anagrafico informatizzato per la consultazione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili allo svolgimento della predetta attività, assicurando al contempo la possibilità di stampare le informazioni visualizzate.

1. L'accesso di cui trattasi avviene tramite apposito programma di interfaccia web da parte dei soggetti appositamente individuati dal FRUITORE e a cura dello stesso comunicati al COMUNE, e riguarda i soli dati visualizzabili in funzione al profilo di accesso autorizzato, specificato nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione.
2. L'accesso ai servizi di consultazione on-line oggetto della presente convenzione, è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web. Detta connessione sarà realizzata con un collegamento "https" ed autenticazione mediante UTENTE/PASSWORD a un apposito portale web, come meglio specificato nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione;
3. Il Responsabile del Servizio CED del Comune di Bussolengo, in qualità di Incaricato del Trattamento dei dati, si configura anche come Responsabile per le operazioni di verifica, collegamento, di istruzione e di abilitazione delle credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica nei limiti imposti nella presente convenzione;
4. Il FRUITORE designa per iscritto, a tutti i fini riconducibili alla presente convenzione, i soggetti incaricati che dovranno essere abilitati all'accesso al servizio, prima dell'avvio dello stesso. Egli dovrà, altresì, comunicare per iscritto al COMUNE le generalità dei suddetti incaricati, per il conferimento di credenziali di autenticazione nominative;

5. Ciascun incaricato è tenuto al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto e per ragioni connesse al servizio. Deve inoltre agire nel rispetto della vigente normativa di cui al Codice della Privacy;
6. Il FRUITORE, avrà la responsabilità di comunicare al suddetto Responsabile del CED ogni variazione dovesse verificarsi nel corso di validità della convenzione rispetto ai soggetti incaricati all'accesso alla banca dati (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
7. Le credenziali di autenticazione personale, sono costituite da un nome utente e da una parola chiave riservata e personale, secondo le prescrizioni specificate nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione, per la cui segretezza l'incaricato è tenuto ad adottare le necessarie cautele. Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi del comma 7 dell'allegato B al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno disattivate.
8. In conformità alle Linee Guida di DigitPA pubblicate il 22 aprile 2011, richiamate in premessa, il COMUNE, costituirà un registro informatico dei collegamenti che memorizzerà le consultazioni effettuate da parte di ogni incaricato. Tale registro, previa richiesta scritta, potrà essere messo a disposizione del FRUITORE, per un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati utilizzando una medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro;
9. E' completamente escluso, in conformità alla presente convenzione, l'accesso ai dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*";
10. Il Responsabile del Servizio CED è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza del registro succitato, nella piena osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
11. Il COMUNE non assume alcuna responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti che possano derivare dall'uso dei dati acquisiti dalla banca dati di sua proprietà, nonché correlati ad eventuali interruzioni tecniche, ritardi, sospensioni o errori nell'erogazione del servizio, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati;
12. I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento, in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E' esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al COMUNE per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili al FRUITORE, che con la sottoscrizione della presente convenzione, si dichiara unico responsabile;
13. Il COMUNE conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica, ha, inoltre, l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca e organizzazione dei dati. E', in ogni caso esclusa la possibilità per il FRUITORE di apportare modifiche o alterare i dati presenti nella banca dati anagrafica.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha durata di dieci anni decorrenti dal mese successivo della sua sottoscrizione. Alla scadenza essa potrà, su richiesta formale del FRUITORE, essere rinnovata per un uguale periodo di tempo, previa adozione di apposito atto da parte degli organi competenti dei soggetti contraenti.

Art. 6 — Obblighi espressi delle parti

Il COMUNE si impegna a garantire l'accesso alla banca dati anagrafica al FRUITORE in maniera totalmente gratuita per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'Allegato Tecnico. Sono a carico del FRUITORE tutti i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Il FRUITORE si impegna a rispettare e a far rispettare agli incaricati da lui formalmente designati tutto quanto previsto a suo carico dalla presente convenzione e dall'Allegato Tecnico, e in particolare:

- a non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato;

- non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative atte a garantire la riservatezza dei dati trattati, nella piena osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- ad accedere all'archivio anagrafico informatizzato per la consultazione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili allo svolgimento della propria attività istituzionale e di pubblico servizio, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite.

L'eventuale violazione da parte del FRUITORE di quanto previsto dalla presente convenzione comporterà, l'immediato blocco dell'accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione, fatta salva l'eventuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 - Registrazione e spese contrattuali

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ed è esente da imposta di bollo. Non sono previste spese contrattuali.

Art. 8 – Foro competente

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Verona.

Art. 9 - Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.

Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE rappresentato da:

II DIRIGENTE
Arch. Leonardo Biasi

IL FRUITORE rappresentato da:
